

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 893 del 25 agosto 2026

Approvazione delle azioni per il contrasto delle avversità emergenti nel settore primario di cui all'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, per l'anno 2026.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le azioni per il contrasto delle avversità emergenti nel settore primario per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33. Le azioni sono emerse dai lavori del Tavolo tecnico permanente istituito presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", ai sensi dello stesso art. 13, comma 1 della Legge regionale n. 33/2024.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Con l'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 la Regione del Veneto ha inteso attuare una strategia per contrastare le avversità emergenti nel settore primario considerando cruciale la difesa delle produzioni agricole ed ittiche, quale aspetto fondamentale per garantire, tra le altre, la sicurezza alimentare. Le avversità che minacciano le coltivazioni e gli allevamenti sono costituite da agenti abiotici, legati a fattori ambientali, fisico-chimici e agenti biotici, connessi a organismi viventi come insetti, acari, batteri, funghi e virus.

Le minacce sempre più frequenti alle produzioni agricole e ittiche sono determinate da un panorama mondiale in continua evoluzione che comporta complesse dinamiche evolutive su scala globale in un contesto meteo climatico in grado di produrre a livello locale effetti rilevanti. È infatti preoccupante l'aumento di temperature e contestuale carenza di precipitazioni diffuse, ma con concentrazione di fenomeni temporaleschi in continuo aumento, che avranno nei prossimi anni impatti sempre più significativi soprattutto nell'area mediterranea. Inoltre, la globalizzazione e il conseguente scambio continuo di merci e prodotti è fattore determinante alla diffusione di specie alloctone dannose alle produzioni agricole.

Lo stesso art. 13, comma 1 della Legge regionale n. 33/2024 ha previsto l'istituzione di un Tavolo permanente, presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", con l'obiettivo di definire e proporre un panel di interventi funzionali al contrasto delle avversità emergenti nel settore primario, che vede coinvolti la Regione del Veneto, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, gli operatori di settore rappresentativi delle Organizzazioni di produttori e agricoltori del territorio con l'obiettivo di fornire supporto tecnico-scientifico per le decisioni regionali rispetto a quali strategie e azioni di contrasto dover adottare e supportare.

Con Decreto del Direttore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" n. 243 del 26 agosto 2025 è stato costituito il Tavolo permanente per il contrasto alle avversità del settore primario, come stabilito dalla L.R. n. 33/2024 e dalla DGR n. 361 del 1 aprile 2025.

Per l'anno 2025, con DGR n. 361 del 1 aprile 2025 sono state adottate le prime azioni di contrasto alle avversità emergenti nel settore primario. I risultati conseguiti nell'ambito delle attività finanziate hanno consentito di acquisire elementi conoscitivi di rilevante interesse in merito allo sviluppo e all'applicazione delle strategie di difesa agronomica, biologica e chimica attualmente disponibili per il contenimento delle principali avversità che interessano i comparti produttivi viticolo, frutticolo, orticolo e della pesca. Tali attività hanno contribuito ad approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie a supportare l'individuazione e la diffusione di soluzioni efficaci e sostenibili a tutela delle produzioni agricole e ittiche regionali.

Per l'annualità 2026, il già menzionato Tavolo si è riunito in data 11 marzo 2026 e dalle risultanze, trasmesse dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" e acquisite al prot. reg. n. 343412 del 15 giugno 2026, risulta:

- il riconoscimento e la conferma della centralità dei fondi mutualistici quale strumento a sostegno del reddito degli agricoltori rispetto agli eventi avversi ed alle fitopatie, come peraltro indicato anche dallo stesso art. 13 della citata Legge regionale n. 33/2024, per l'operatività dei quali si evidenzia l'opportunità di rifinanziare anche per il 2026 quanto allocato in termini finanziari nel 2025;
- la necessità di proseguire il monitoraggio e le misure di eradicazione/contenimento dei principali organismi nocivi identificati nei territori della Regione.

Per quanto riguarda il settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, l'indicazione è quella, invece, di individuare misure che possano incidere sugli effetti delle due calamità naturali che hanno colpito il settore già nell'anno 2025, con effetti che si protraggono anche nell'anno 2026, ovvero:

- l'invasione del Granchio blu, verificatasi a partire dal mese di giugno 2023, che ha colpito in modo particolare le produzioni di Vongola verace e di Cozze nelle aree lagunari, nonché le produzioni legate alla pesca tradizionale con reti da posta sia in aree lagunari sia nei compartimenti marittimi del Veneto, come da richiesta di declaratoria di calamità naturale di cui alla DGR n. 92 del 25 febbraio 2026;
- le alte temperature perduranti e la diffusione delle mucillagini che, a partire dall'anno 2024, hanno duramente colpito le produzioni di Vongola di mare e di Cozze nei compartimenti marittimi del Veneto. Su questa tipologia di avversità va ricordata anche la richiesta di declaratoria di calamità naturale di cui alla DGR n. 1182 del 30 settembre 2025.

In tale contesto è stato proposto di avviare una serie di interventi finalizzati:

- alla riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi nella fascia marittima compresa entro il limite di tre miglia dalla costa;
- al sostegno per la manutenzione straordinaria delle imbarcazioni al fine del riavvio delle attività lavorative dei motopescherecci impiegati nella raccolta di Vongole di mare dopo il fermo pesca forzato che si protrae ormai da oltre 18 mesi;
- all'attivazione di centri di smaltimento per gli esemplari di Granchio Blu non commercializzabili;
- all'ampliamento di aree per la venericoltura in Laguna di Venezia.

Preso quindi atto delle risultanze istruttorie del Tavolo, si propone di attivare per l'anno 2026 le seguenti azioni per il contrasto alle avversità emergenti nel settore primario ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 33/2024, come riportate nel dettaglio nelle schede progetto di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Azione 1 - Capitalizzazione fondi rischio di mutualità.

I fondi di mutualizzazione sono strumenti che consentono di erogare compensazioni economiche in caso di perdite di produzione maggiore del 20% causate da eventi climatici avversi, fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali. Sono costituiti su iniziativa diretta degli imprenditori agricoli associati in varie forme e si basano sul principio dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche, appunto basati sul principio di reciproca mutualità, attraverso operazioni di provvista finanziaria derivata dalla adesione degli agricoltori a cui segue la corresponsione di ristori per i danni patiti dai soci secondo le regole definite dal fondo stesso. Essi sono previsti dalla normativa unionale, a partire dal Reg. (UE) n. 1305/2023 e poi confermati per la programmazione attuale 2023-2027 dal Reg. (UE) n. 2021/2115, come strumenti per la gestione del rischio ed opportunamente inseriti a livello nazionale tra gli interventi finanziari del Piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 e del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Allo scopo di poter accedere ai suddetti aiuti finanziari, con Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 8 agosto 2023 n. 413182, sono state definite le modalità di riconoscimento, da parte del Ministero, dei fondi mutualistici e dei soggetti gestori degli stessi, a garanzia e conferma della correttezza delle procedure di gestione del fondo adottate, anche dal punto di vista della solidità finanziaria del fondo stesso.

Il capitale del fondo può, ai sensi del DM n. 413182/2023, essere costituito dai contributi dei singoli agricoltori aderenti e da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici. Tanto più consistente è il capitale del fondo tanto maggiore sarà l'importo disponibile per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

Il contributo regionale, quindi, consentirà di incrementare le disponibilità finanziarie del fondo (costituite dalle quote degli associati) destinate alle compensazioni delle imprese agricole.

Risulta quindi utile riattivare tale opportunità per il 2026 a favore dei fondi di mutualizzazione riconosciuti ed operanti in Veneto che potendo operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di *risk management*, per i rischi che non trovano in ambito assicurativo concreta protezione e copertura, risultano un valido strumento per dare risposta alle esigenze di stabilità del reddito delle imprese agricole a fronte di avversità difficilmente gestibili.

L'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua le condizioni di accesso al bando e le relative prescrizioni.

La struttura regionale responsabile dell'azione è la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario che intende avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge regionale n. 31/2001, per la gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è contenuto nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, considerata l'alta specializzazione ed

esperienza operativa raggiunta dall'Agenzia stessa in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura.

Per l'intervento di capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione, si mette a disposizione l'importo di euro 300.000,00 per l'anno 2026;

Azione 2 - Prove sperimentali di difesa fitosanitaria.

La tutela delle produzioni agricole e dell'ambiente richiede il costante aggiornamento delle conoscenze scientifiche e l'individuazione di strategie innovative e sostenibili per il contenimento degli organismi nocivi delle piante, in coerenza con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e di salvaguardia della biodiversità. Il Servizio Fitosanitario Regionale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di prevenzione, monitoraggio e controllo degli organismi nocivi delle piante, necessita di sviluppare e validare metodologie di difesa innovative, rispetto a quelle già convenzionalmente attive, in quanto caratterizzate da elevata efficacia, sostenibilità economica e ridotto impatto ambientale ed ecotossicologico.

In parallelo, occorre ricordare che le Università e gli Enti di ricerca operanti nel settore agrario perseguono finalità istituzionali di studio e approfondimento delle caratteristiche biologiche, ecologiche ed etologiche degli organismi nocivi, mediante attività di ricerca applicata, monitoraggio e raccolta dati nei diversi contesti agroecosistemici. Sussiste pertanto un interesse comune tra il Servizio Fitosanitario Regionale e gli Enti universitari e di ricerca nello sviluppo di attività sperimentali finalizzate all'individuazione di strategie innovative di difesa fitosanitaria, mediante la messa a fattor comune di competenze, strutture, dati e conoscenze scientifiche. Anche in considerazione del fatto che all'aumento del numero e dell'aggressività dei patogeni nelle colture da reddito del territorio della Regione del Veneto, si somma la revoca dell'utilizzo di numerose sostanze attive impiegate nella difesa fitosanitaria. Ciò spinge i comparti produttivi a ricercare e quindi adottare nuove strategie di lotta avvalendosi dei sempre meno numerosi mezzi di lotta disponibili, i quali se da un lato sono più sostenibili verso l'uomo e l'ambiente, di contro non risultano altrettanto performanti in termini di efficacia antiparassitaria. Si propongono pertanto diversi interventi prioritari e urgenti per individuare e testare delle strategie di difesa integrata innovative da mettere a disposizione dei produttori e delle loro associazioni.

In particolare, si tratta dei seguenti cinque interventi per l'anno 2026:

*2.1 Sottoazione "Strategia di difesa fitosanitaria e controllo su alcuni prodotti tipici veneti in ambito orticolo. Attività 2026 su asparago (*Asparagus officinalis*)".*

Nella Regione del Veneto si coltiva il 20% della superficie totale italiana (dati Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura") con circa 1800 ettari di asparago (bianco e verde) distribuiti tra le provincie di Padova (720 ettari), Verona (360 ettari), Treviso (270 ettari), Rovigo (200 ettari), Venezia (180 ettari) e Vicenza (90 ettari), per una produzione complessiva quantificabile in circa 13.000 tonnellate.

Nell'ultimo anno le coltivazioni di asparagi sono state interessate da un aumento di attacchi di ruggini e stemfiliosi rispetto cui si rende necessario effettuare opportuni approfondimenti al fine di individuare idonee strategie di difesa fitosanitaria.

L'obiettivo che si intende perseguire è quindi lo sviluppo di una strategia di difesa a basso impatto ambientale, in linea con il disciplinare di difesa integrata della Regione del Veneto, atta a contrastare questi fenomeni che rischiano di mettere in crisi il comparto produttivo.

In particolare, si intende valutare l'efficacia di alcuni prodotti alternativi ai fungicidi di sintesi, individuati tra le sostanze di base, corroboranti, biostimolanti da utilizzare da soli o in miscela per la protezione dell'asparago da ruggini e stemfiliosi.

Le risorse che si valutano necessarie ammontano ad euro 17.000,00 per l'anno 2026. L'ente di ricerca proposto è l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali (TESAF), incaricato mediante apposito schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'**Allegato D**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.2 Sottoazione "Valutazione efficacia formulati a basso impatto ambientale nei confronti degli afidi su peperone in serra".

In questi ultimi anni il controllo degli afidi su peperone in serra (*Capsicum annum*) nel periodo estivo risulta complesso, e consiste soprattutto in strategie di difesa dove si alternano prodotti di sintesi e biologici, al lancio di ausiliari.

L'obiettivo che si intende perseguire è lo sviluppo di una strategia di difesa in serra a basso impatto ambientale, atta a contrastare l'afide del peperone, in linea con il Disciplinare di difesa integrata della Regione del Veneto. Parallelamente, per

completare il quadro conoscitivo della strategia di lotta, si propone di verificare in laboratorio l'eventuale interferenza dei prodotti impiegati nei confronti degli insetti ausiliari.

Le risorse che si valutano necessarie ammontano ad euro 23.000,00 per l'anno 2026. L'ente di ricerca proposto è l'Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie, incaricato mediante apposito schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'**Allegato E**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.3 Sottosazione "Patogeni fungini del melo e del noce in Veneto: implementazione di strategie per la difesa fitosanitaria".

Negli ultimi anni si sono registrate perdite produttive importanti su colture quali melo e noce provocate da patogeni che, con l'innalzamento delle temperature, sono riusciti ad insediarsi nel nostro territorio. Tra questi, il fungo *Colletotrichum* spp. sta destando molta preoccupazione a livello nazionale e regionale.

La scarsa conoscenza di tale patogeno rende complessa la gestione della malattia da parte degli agricoltori che si ritrovano senza strategie di difesa efficaci.

Scopo del presente progetto è trovare delle strategie di contenimento della malattia effettuando prove di efficacia di prodotti fitosanitari in pieno campo e sviluppando strumenti diagnostici molecolari.

Le risorse che si valutano necessarie ammontano ad euro 100.000,00 per l'anno 2026. L'ente di ricerca proposto è l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF incaricato mediante apposito schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, di cui all'**Allegato F**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.4 Sottosazione "Contrasto ai principali organismi nocivi presenti in Veneto".

In Veneto, negli ultimi anni sono stati identificati molteplici organismi alloctoni a causa dei quali sono stati registrati danni ai principali settori agricoli quali la viticoltura e la frutticoltura. Le tempestive attuazioni di monitoraggio e le conseguenti misure di contrasto rappresentano un elemento essenziale per cercare di eliminare efficacemente i focolai di infestazione nelle fasi iniziali, prevenirne la diffusione al fine di ridurre gli impatti economici e tutelare quindi il patrimonio agricolo, forestale, ambientale e paesaggistico.

Per le ragioni sopra indicate si propone di attivare una convenzione per l'attivazione di due linee di intervento relative alla *Popillia japonica* e alla *Halyomorpha halys*, coinvolgendo l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", con l'obiettivo specifico di attuare le misure necessarie a contrastare la diffusione delle suddette specie alloctone in Veneto.

Le risorse che si valutano necessarie ammontano ad euro 207.000,00 per l'anno 2026. L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è incaricata dello svolgimento delle due linee di intervento mediante lo schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, di cui all'**Allegato G**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.5 Sottosazione "Supporto per identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite".

La *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* è agente causale della Flavescenza dorata (FD) della vite ed è ricompresa tra gli organismi da quarantena rilevanti ai sensi del Reg. (UE) n. 2019/2072. Recentemente in molte Regioni italiane è stato osservato un aumento delle infezioni ascrivibili alla Flavescenza dorata. Le cause di questa recrudescenza possono essere molteplici ed ascrivibili ai cambiamenti dell'ambiente, degli ospiti vegetali, dei patogeni, degli insetti vettori o dei rapporti tra queste diverse componenti nonché ad una minore efficacia degli insetticidi attualmente disponibili. Per questo motivo, con il presente progetto si intende applicare protocolli di identificazione basati su metodiche molecolari che rappresentano un'alternativa più affidabile per la corretta identificazione delle specie.

In tale contesto, il supporto diagnostico previsto da questa nuova sottosazione consentirà di applicare protocolli di identificazione basati su metodiche molecolari, che rappresentano un'alternativa più affidabile rispetto ai soli criteri morfologici per la corretta identificazione delle specie, con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata e ad altri organismi da quarantena di interesse fitosanitario.

L'approccio proposto consentirà non solo di affinare protocolli di diagnostica molecolare, ma anche di comprendere in modo più approfondito i processi di interazione tra fitoplasma e vettore. Tale conoscenza sarà essenziale per la futura pianificazione di strategie di difesa auspicabilmente più mirate e sostenibili.

Le risorse che si valutano necessarie ammontano ad euro 40.000,00 per l'anno 2026. L'ente di ricerca proposto è l'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Biotecnologie, incaricato mediante apposito schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, **Allegato H**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Azione 3 - Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura.

In considerazione delle indicazioni ricevute dal Tavolo tecnico permanente, si ritiene di approvare le seguenti tre schede progettuali:

1. Attività complementari al Progetto pilota "Venericoltura a bassa densità in Laguna Nord di Venezia progetto gestionale su area allargata", per una spesa complessiva pari a euro 50.000,00;
2. Potenziamento dell'attività di raccolta e stoccaggio esemplari di Granchio blu "*Callinectes sapidus*" privi di valore commerciale e destinati allo smaltimento, per una spesa complessiva pari a euro 80.000,00;
3. Potenziamento degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto che hanno subito danni da calamità naturali, per una spesa complessiva pari a euro 470.000,00.

Le risorse che si valutano necessarie per l'attuazione delle misure di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura ammontano ad euro 600.000,00 per l'anno 2026. Si propone quale soggetto attuatore l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" incaricato mediante apposito schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, di cui all'**Allegato I**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Azione 4 - Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione.

Oltre a quanto indicato dal Tavolo tecnico permanente, nel territorio Veneto si segnala una recrudescenza con alta mortalità del virus della *Bluetongue* negli ovini. L'impatto del virus minaccia la cancellazione definitiva del patrimonio genetico delle quattro razze autoctone regionali Brogna, Alpagota, Foza, Lamon caratterizzate da un numero di capi già basso e oggetto di specifiche misure del Complemento per lo Sviluppo Rurale per il Veneto 2023-2027 per il mantenimento del loro allevamento nell'ambito della conservazione della biodiversità agraria, ai sensi della Legge 1 dicembre 2015, n. 194.

In questo contesto si propone di avviare una campagna di vaccinazione volontaria disponendo un rimborso, secondo il regime di aiuti *de minimis*, agli allevatori delle spese sostenute per l'acquisto dei vaccini da destinare agli ovini appartenenti alle sopra citate razze in via di estinzione. Per una maggiore efficacia dell'azione, essa va prevista sia per l'anno in corso che per il 2027, stante la necessità di effettuare le vaccinazioni 2027 per garantire la copertura, nei primi mesi di tale annualità.

Tenuto conto della numerosità e della estrema parcellizzazione territoriale degli allevamenti, ovvero della presenza di capi in allevamenti non localizzati per effetto della transumanza, risulta opportuno, al fine di massimizzare il numero di capi target della vaccinazione, di avvalersi della collaborazione della Associazione Regionale Allevatori del Veneto (ARAV), previa sottoscrizione di apposita convenzione.

ARAV è articolazione territoriale (per il Veneto) della Associazione Italiana Allevatori, riconosciuto come "soggetto terzo" ai sensi del D.Lgs. n. 52/2018 "Disciplina della riproduzione animale" con il compito di raccogliere i dati zootecnici negli allevamenti per il miglioramento delle razze su delega espressa dagli Enti Selezionatori - nella fattispecie le associazioni delle razze di ovini sopramenzionate. Va quindi considerato che ARAV svolge nell'ambito del sistema zootecnico, una funzione di interesse generale a vantaggio delle associazioni di razza e degli allevatori in termini più generali, collegata al miglioramento genetico e alla messa a disposizione di dati sulle performance produttive che possono essere utilizzati dagli allevatori e loro consulenti per ottimizzare le condizioni di allevamento, contribuendo, per quanto riguarda le razze suddette, ad una migliore resilienza e quindi al mantenimento del loro allevamento.

La collaborazione con ARAV, in quanto funzionale a dotare gli allevatori di un ulteriore strumento per la difesa delle razze autoctone ovine, quindi rientra all'interno di tale quadro e consente una diffusione capillare nella somministrazione dei vaccini a favore di tutti gli allevatori e garantisce al contempo la massima imparzialità, essendo l'associazione un soggetto riconosciuto dal Ministero e tenuto a operare in condizioni di assoluta trasparenza.

Le risorse che si valutano necessarie per tale ulteriore azione - Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione - ammontano ad euro 13.000,00 per l'anno 2026 e euro 13.000,00 per l'anno 2027. L'ente proposto è l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, ARAV, incaricato mediante apposita Convenzione allegata al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 52/2018, di cui all'**Allegato L**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si determinano, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 33/2024, in euro 1.300.000,00 per l'anno 2026 e in euro 13.000,00 per l'anno 2027, le risorse necessarie all'avvio delle azioni di contrasto alle avversità nel settore primario sopra

descritte, di cui:

- euro 300.000,00 per l'anno 2026 per la realizzazione delle attività di cui all'Azione 1 – “Capitalizzazione fondi rischio di mutualità”;
- euro 387.000,00 per l'anno 2026 per la realizzazione delle attività di cui all'Azione 2 – “Prove sperimentali di difesa fitosanitaria”;
- euro 600.000,00 per l'anno 2026 per l'attuazione degli interventi di cui all'Azione 3 – “Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell’acquacoltura”;
- euro 13.000,00 per l'anno 2026 ed euro 13.000, 00 per l'anno 2027 per l'attuazione degli interventi di cui all' Azione 4 – Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione,

le quali trovano copertura sul capitolo 105442 “Azioni regionali per il contrasto alle avversità emergenti nel settore primario. Trasferimenti correnti (Art. 13 L.R. n. 33/2024)”, esercizi 2026 e 2027.

Con riferimento, infine, agli adempimenti correlati all'approvazione della presente deliberazione, ivi compreso la facoltà di apportare agli strumenti negoziali previsti per l'attuazione, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale, si incaricano i Direttori delle seguenti Direzioni o Unità Organizzative in relazione alle rispettive competenze:

- la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario per l'Azione 1 e l'Azione 4;
- l'Unità Organizzativa Fitosanitario per l'Azione 2;
- la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione per l'Azione 3.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti”;

VISTA la Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario”;

VISTA la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 " Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare";

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/2115;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 8 agosto 2023 n. 413182 "Decreto recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n.2115/2021 del 2 dicembre 2021";

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, art. 13;

VISTA la Delibera n. 207/2023 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle disposizioni della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 in materia di contrasto alle avversità emergenti nel settore primario, in particolare dell'art. 13 che ha previsto l'istituzione di un Tavolo permanente per il contrasto alle avversità emergenti nel settore primario, con l'obiettivo di fornire supporto tecnico-scientifico per l'individuazione delle migliori strategie per affrontare i danni derivanti dalle avversità emergenti;
3. di prendere atto delle valutazioni e delle risultanze istruttorie del Tavolo permanente per il contrasto alle avversità emergenti nel settore primario, riunitosi in data 11 marzo 2026, in relazione agli interventi funzionali al contrasto delle

avversità emergenti nel settore primario per l'anno 2026;

4. di definire per l'anno 2026 il programma delle azioni per il contrasto delle avversità emergenti nel settore primario di cui all'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33;
5. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le schede progetto delle seguenti azioni di cui all'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, per l'anno 2026:
 - Azione 1 "Capitalizzazione fondi rischio di mutualità" per un importo pari a euro 300.000,00;
 - Azione 2 "Prove sperimentali di difesa fitosanitaria" per un importo pari a euro 387.000,00
 - Azione 3 "Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura" per un importo pari a euro 600.000,00 per l'anno 2026;
 - Azione 4 per il settore ovino "Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione": per un importo pari a 13.000,00 per l'anno 2026 e euro 13.000,00 per l'anno 2027;
6. di approvare il bando relativo all'Azione 1 "Capitalizzazione fondi rischio di mutualità" di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei soggetti gestori;
7. di incaricare l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi del bando di cui al punto 6;
8. di approvare lo schema di convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la gestione del bando di cui al punto 6, incaricando il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario della sottoscrizione del medesimo schema di convenzione e dell'esecuzione dell'Azione 1 "Capitalizzazione fondi rischio di mutualità" con facoltà di apportare allo schema di convenzione, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
9. di individuare per l'attuazione degli interventi che costituiscono l'Azione 2 "Prove sperimentali di difesa fitosanitaria", i soggetti di seguito indicati:
 - Sottoazione 2.1. Università Di Padova - Dipartimento Territorio E Sistemi Agro-Forestali, per euro 17.000,00 per l'anno 2026;
 - Sottoazione 2.2. Università Di Verona - Dipartimento Di Biotecnologie, per euro 23.000,00 per l'anno 2026;
 - Sottoazione 2.3. Università Di Padova - Dipartimento Territorio E Sistemi Agro-Forestali, per euro 100.000,00 per l'anno 2026;
 - Sottoazione 2.4. Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", per euro 207.000,00 per l'anno 2026;
 - Sottoazione 2.5. Università Di Verona - Dipartimento Di Biotecnologie, per euro 40.000,00 per l'anno 2026,prevedendo che si proceda alla sottoscrizione di appositi accordi o convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 2, comma 1 lett. a) della L.R. n. 37/2014;
10. di approvare i seguenti schemi di accordo e convenzione, incaricando il Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Fitosanitario Regionale della sottoscrizione dei medesimi, della loro esecuzione, con facoltà di apportare ai singoli schemi, eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale:
 - Sottoazione 2.1. Università Di Padova - Dipartimento Territorio E Sistemi Agro-Forestali, di cui all'**Allegato D**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Sottoazione 2.2. Università Di Verona - Dipartimento Di Biotecnologie, di cui all'**Allegato E**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Sottoazione 2.3. Università Di Padova - Dipartimento Territorio E Sistemi Agro-Forestali, di cui all'**Allegato F**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - sottoazione 2.4. Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di cui all'**Allegato G**, che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
 - Sottoazione 2.5. Università Di Verona - Dipartimento Di Biotecnologie, di cui all'**Allegato H**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. di individuare l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", quale soggetto attuatore per l'intervento che costituisce l'Azione 3 "Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura", stabilendo che il rapporto si inquadra come convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, per un importo complessivo di 600.000,00 così ripartiti tra le diverse sottoazioni:
 - Sottoazione 3.1 per euro 50.000,00 per l'anno 2026;
 - Sottoazione 3.2 per euro 80.000,00 per l'anno 2026;

- Sottoazione 3.3 per euro 470.000, 00 per l'anno 2026;
12. di approvare lo schema convenzione con l'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario "Veneto Agricoltura" relativa all'Azione 3 "Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura", come contenuto nell'**Allegato I**, che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento, incaricando il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione della sottoscrizione della medesima Convenzione, della sua esecuzione con facoltà di apportare, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie allo schema di convenzione;
 13. di individuare ARAV - Associazione Regionale Allevatori del Veneto quale soggetto attuatore per l'intervento che costituisce l'Azione 4 "Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione", stabilendo che la collaborazione si inquadra come rapporto convenzionale con la predetta Associazione quale incaricata di interfacciare gli allevatori di ovini interessati di avvalersi dell'indennizzo per la somministrazione del vaccino. Le risorse allocate sull'Azione 4 sono pari a complessivi 26.000,00 euro a valere per euro 13.000,00 sull'anno 2026 e per euro 13.000,00 sull'anno 2027;
 14. di approvare lo schema convenzione con ARAV - Associazione Regionale Allevatori del Veneto relativa all'attuazione dell'Azione 4 – "Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione" autorizzando il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario alla sottoscrizione della medesima Convenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 52/2018, alla sua esecuzione con facoltà di apportare, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, modifiche non sostanziali qualora si rendessero necessarie, come contenuto nell'**Allegato I**, che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
 15. di determinare in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2026 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa necessarie alla prosecuzione della azione di contrasto alle avversità nel settore primario sopra descritte di cui euro 300.000,00 per l'Azione 1, euro 387.000 per l'Azione 2, euro 600.000,00 per l'Azione 3 ed infine euro 13.000,00 per l'Azione 4, specificando che all'assunzione dei relativi impegni di spesa provvederanno con propri atti i Direttori competenti per materia, a valere sul capitolo di spesa n. 105442 "Azioni Regionali per il contrasto delle avversità emergenti nel settore primario. Trasferimenti correnti (Art. 13 L.R. n. 33/2024)" del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'annualità 2026;
 16. di determinare in euro 13.000,00 per l'esercizio 2027 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa necessarie per l'Azione 4, quale completamento dell'attività iniziata nel precedente anno, specificando che all'assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore competente per materia, a valere sul capitolo di spesa n. 105442 "Azioni Regionali per il contrasto delle avversità emergenti nel settore primario. Trasferimenti correnti (Art. 13 L.R. n. 33/2024)" del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'annualità 2027;
 17. di dare atto che il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, al quale è stato assegnato il capitolo di cui ai precedenti punti 15 e 16, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza per ciascuna delle annualità 2026 e 2027;
 18. di incaricare i Direttori delle Direzioni o dell'U.O. di seguito indicate, in relazione all'attuazione delle rispettive Azioni di cui all'**Allegato A**, dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni adempimento conseguente alla sua approvazione:
 - la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario per l'Azione 1 e l'Azione 4;
 - l'Unità Organizzativa Fitosanitario per l'Azione 2;
 - la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione per l'Azione 3;
 19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 20. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_893_26_AllegatoA.pdf
- [2] Dgr_893_26_AllegatoB.pdf
- [3] Dgr_893_26_AllegatoC.pdf
- [4] Dgr_893_26_AllegatoD.pdf
- [5] Dgr_893_26_AllegatoE.pdf
- [6] Dgr_893_26_AllegatoF.pdf
- [7] Dgr_893_26_AllegatoG.pdf

- [8] Dgr_893_26_AllegatoH.pdf
- [9] Dgr_893_26_AllegatoI.pdf
- [10] Dgr_893_26_AllegatoL.pdf